

CONSORZIO LEGNO VENETO
VIA GRESAL 5, 32036 SEDICO (BL)
N REA 97808 P.I./C.F.001133520252


IL VENETO E LA SUA FORESTA

“UNA FABBRICA CHE NON CHIUDE MAI”

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DI
QUALITA' “LARICE VAL DI ZOLDO”



LARICE VAL DI ZOLDO



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA'

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)

Il Consorzio Progetto Legno Veneto è titolare del marchio costituito dalla denominazione "Larice Val di Zoldo" e dal relativo simbolo. Tale marchio verrà depositato tramite la Camera di Commercio di Verona il 28 marzo 2013.

Il marchio è rappresentato dal seguente logo:



Il marchio di cui sopra può essere associato al marchio Progetto Legno Veneto, ma il nome dell'essenza del prodotto e il luogo di provenienza dello stesso (Larice Val di Zoldo) non possono essere collocati nei lati liberi (in alto e a destra) del marchio Progetto Legno Veneto (rif. art. 1 regolamento uso del marchio Legno Veneto).

ARTICOLO 2 (FINALITA')

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità da parte di soggetti che svolgono attività produttive compatibili e inerenti alle filiere del legno nella Regione Veneto. La concessione del marchio è finalizzata a garantire la valorizzazione della risorsa locale "larice della Val di Zoldo" e ad un miglior coinvolgimento delle aziende della filiera stessa operanti nella Regione Veneto.

Le aziende che si fregiano del marchio potranno usufruire di una appropriata campagna informativa che possa garantire loro:

- Maggiore visibilità e immediata sponsorizzazione sul sito ufficiale del Consorzio Legno Veneto
- Miglioramento dell'immagine aziendale
- Promozione dello sviluppo della filiera del legno e della bioedilizia e green economy
- Miglioramento della gestione commerciale attraverso programmazione comune
- Creazione di sinergie tra le imprese
- Miglioramento delle tecniche produttive e della qualità dei prodotti
- Adeguati strumenti per migliorare rapporti con clienti e utenti sensibili ai temi ambientali

ARTICOLO 3

(DEFINIZIONI)

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

LARICE VAL DI ZOLDO: marchio che raggruppa le aziende e i portatori d'interesse della filiera del legno larice della Val di Zoldo.

COMITATO DI GESTIONE DEL MARCHIO: comitato composto dalle 3 ditte ideatrici del marchio: Falegnameria Cocco Gabriele, Profilegno Srl, Segheria Traiber.

PRODOTTI: prodotti appartenenti alle seguenti classi e tipologie: classe 19 (legno da costruzione, legno lavorato e semilavorato, pannelli in legno); classe 20 (mobili e costruzioni di ogni genere in legno); classe 40 (servizi di lavorazione, taglio e trattamento del legno).

MARCHIO: segno distintivo costituito da un fondo bianco, da una spirale che fa da base alla sagoma stilizzata del monte Pelmo così come visto dalla Val di Zoldo e dal logotipo Larice Val di Zoldo centrato in basso.

BENEFICIARIO: le aziende, le società, le ditte individuali, le associazioni secondo le modalità contenute nel presente regolamento d'uso del marchio.

DISCIPLINARI: documenti in cui sono indicati i requisiti che i beneficiari del marchio devono soddisfare. I disciplinari riguardano sia la gestione e la partecipazione delle aziende, sia i singoli processi produttivi e sono approvati dal Comitato di Gestione del marchio.

ARTICOLO 4 (TITOLARI E GESTORI DEL MARCHIO)

Il marchio Larice di Zoldo, di proprietà del Consorzio Progetto Legno Veneto, viene dato in gestione per un periodo non inferiore ad anni 10 alle ditte sopra nominate come "Comitato di gestione del marchio" : Falegnameria Cocco Gabriele, Profilegno Srl, Segheria Traiber.

ARTICOLO 5 (BENEFICIARI)

L'uso del marchio è concesso a tutti quei soggetti che ne facciano domanda, non necessariamente appartenenti al Consorzio, e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento:

- Aziende;
- Imprese individuali o in forma associata;
- Società;
- Associazioni;
- Enti.

I soggetti interessati devono garantire inoltre:

- l'originalità oppure il collegamento con il territorio della Regione Veneto;
- la naturalità, ovvero la produzione o la fabbricazione secondo criteri che preservino l'ambiente naturale e il paesaggio
- l'impegno al miglioramento continuo dei prodotti;
- la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle buone prassi.

ARTICOLO 6
(DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO)

Dovrà essere presentata la domanda di assegnazione del marchio collettivo di qualità presso l'ente titolare del marchio (Consorzio Progetto Legno Veneto) corredata da apposita documentazione descrittiva del soggetto richiedente e dalla descrizione dell'attività svolta dallo stesso.

La procedura di concessione è delegata ad un apposito Comitato di Gestione formato dalle ditte Cocco Gabriele, Profilegno Srl e Segheria Traiber.

ARTICOLO 7
(ATTIVITA' PROMOZIONALE)

Chiunque verrà autorizzato ad utilizzare il marchio sarà inserito nel circuito promozionale e di attività del gruppo Larice Val di Zoldo oltre che del Consorzio Progetto Legno Veneto. Conseguentemente il beneficiario del marchio dovrà cooperare con il gruppo Larice Val di Zoldo nelle varie attività di promozione e divulgazione nonché in tutto ciò che porti beneficio a tutto il gruppo.

ARTICOLO 8
(CONTROLLI-SANZIONI)

A garanzia del corretto impiego del marchio il Comitato di Gestione identifica le modalità di controllo e valuta le eventuali sanzioni. Tali sanzioni consistono nella sospensione temporanea o risoluzione definitiva dell'uso del Marchio.

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colore riportati nell'allegato 1.

ARTICOLO 9
(ONERI)

L'uso del Marchio può prevedere il versamento di una quota annuale previa autorizzazione dei gestori del marchio stesso.

ARTICOLO 10
(RINNOVO)

Il rinnovo della concessione d'uso del marchio avviene annualmente, previa verifica del corretto comportamento e uso del beneficiario.

ARTICOLO 11

(REVOCA)

I gestori del marchio potranno in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per il marchio in caso di inosservanza del presente regolamento e dei disciplinari.

**ARTICOLO 12
(CONTROVERSIE)**

Per le infrazioni al presente regolamento e ai disciplinari si applicano le disposizioni di legge.

Sedico (BL), 13 marzo 2013

(Firma e timbro)

